



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 15 del 06/08/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 E RIDUZIONI DEL TRIBUTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19- PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sei** del mese di **Agosto** alle ore **18:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, in presenza, nel rigoroso rispetto dei provvedimenti e delle disposizioni contenenti le misure urgenti di contenimento del contagio da Covid -19, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Assente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Presente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Presente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Assente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Assente			

Totale Presenti: n. 10

Totale Assenti: n. 3

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale, Dott.ssa Roberta Granelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Vice Sindaco, Gianarturo Leoni, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

E' presente alla trattazione del punto di cui all'oggetto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, il funzionario comunale, Dott.ssa Elena Stellati.

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 E RIDUZIONI DEL TRIBUTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19- PROVVEDIMENTI
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE preliminarmente le proprie deliberazioni:

- n. 52 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP 2020/2022;
- n. 53 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2020/2022;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;

PRESO ATTO che la sopra citata deliberazione di ARERA n. 158/2020 reca in particolare le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale. Nello specifico il provvedimento prevede alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche al fine di tener conto del principio del "chi inquina paga" sulla base della minore quantità di rifiuti prodotti in ragione della sospensione delle relative attività. Per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dei provvedimenti governativi, ARERA prevede infatti una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata in proporzione ai giorni di chiusura, riduzioni che il Comune può incrementare finanziando la relativa minore entrata con risorse di bilancio;

TENUTO CONTO pertanto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione, con decorrenza 2020, delle nuove regole fissate dall'ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

- la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, come sotto riportate, nonché le relative agevolazioni di cui all'allegato A) :

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	2020	
	Q, fissa	Q, variabile
	[€/m ²]	[€/m ²]
1 componente	74,305	0,591
2 componenti	133,749	0,694
3 componenti	148,610	0,775
4 componenti	193,193	0,841
5 componenti	260,068	0,908
6 o più componenti	297,221	0,960

UTENZE NON DOMESTICHE

tariffa rifiuti per utenze non domestiche		2020		
		Q, fissa	Q, variabile	Totale
ATTIVITA'		[€/m ²]	[€/m ²]	[€/m ²]
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole, luoghi di culto	0,899	0,783	1,682
2	Cinematografi e teatri	0,966	0,835	1,801
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,146	1,002	2,148
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,842	1,606	3,448
5	Stabilimenti balneari	1,438	1,246	2,684
6	Esposizioni, autosaloni	0,859	0,756	1,615
7	Alberghi con ristorante	3,685	3,209	6,894
8	Alberghi senza ristorante	2,427	2,119	4,546
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, ospedali	2,247	1,957	4,204
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	3,415	2,971	6,386
11	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati	2,309	2,01	4,319
12	Banchi di mercato beni durevoli	3,999	3,479	7,478
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,325	2,892	6,217
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,078	1,818	3,896
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,809	2,446	5,255
16	Attività industriali con capannoni di produzione	2,067	1,797	3,864
17	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,842	1,6	3,442
18	Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie,...)	12,515	10,897	23,412
19	Bar, caffè, pasticceria	8,898	7,741	16,639
20	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,864	5,106	10,97
21	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti	6,201	5,409	11,61
22	Banchi di mercato generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio	11,706	10,198	21,904
23	Discoteche, night club	4,291	3,741	8,032

DATO ATTO:

- che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

- che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 25/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, allo scopo di evitare, per quanto possibile, disagi alla Cittadinanza, si è reso opportuno assumere un provvedimento di carattere straordinario che, all'atto pratico, prorogasse i termini di pagamento della prima rata nel seguente modo:

- utenze domestiche: 31 luglio 2020

- utenze non domestiche: 30 settembre

RITENUTO di recepire quanto deliberato con il sopra citato atto, disponendo la scadenza della seconda rata per entrambe le utenze al 2 dicembre 2020;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo*

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

VISTO l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle tariffe e del regolamento TARI entro il 30 giugno 2020, prevedendo l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, ora fissato al 30 settembre 2020 come disposto dal comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "decreto rilancio"), come convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTI.

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di delibera in esame, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m., da ultimo modificato dall'art.3.1, lett. B), della L. n. 213/2012;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m., da ultimo modificato dall'art.3.1, lett. B), della L. n. 213/2012;

UDITI gli interventi dei Consiglieri in riferimento al punto n. 3) di cui all'oggetto, espressi nella trattazione in forma accorpata con i punti 2), 5) e 6) dell'ordine del giorno, come da verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale, nonché pubblicato sul sito del Comune;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Carosino, Concari e Gambazza), astenuti 0, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, per l'anno 2020 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, nonché le relative agevolazioni di cui all'allegato A) che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione:

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	2020	
	Q, fissa	Q, variabile
	[€/m ²]	[€/m ²]
1 componente	74,305	0,591
2 componenti	133,749	0,694
3 componenti	148,610	0,775
4 componenti	193,193	0,841
5 componenti	260,068	0,908
6 o più componenti	297,221	0,960

UTENZE NON DOMESTICHE

tariffa rifiuti per utenze non domestiche		2020		
		Q, fissa	Q, variabile	Totale
ATTIVITA'		[€/m ²]	[€/m ²]	[€/m ²]
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole, luoghi di culto	0,899	0,783	1,682
2	Cinematografi e teatri	0,966	0,835	1,801
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,146	1,002	2,148
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,842	1,606	3,448
5	Stabilimenti balneari	1,438	1,246	2,684
6	Esposizioni, autosaloni	0,859	0,756	1,615
7	Alberghi con ristorante	3,685	3,209	6,894
8	Alberghi senza ristorante	2,427	2,119	4,546
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, ospedali	2,247	1,957	4,204
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	3,415	2,971	6,386
11	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati	2,309	2,01	4,319
12	Banchi di mercato beni durevoli	3,999	3,479	7,478
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,325	2,892	6,217
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,078	1,818	3,896
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,809	2,446	5,255
16	Attività industriali con capannoni di produzione	2,067	1,797	3,864
17	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,842	1,6	3,442
18	Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie,...)	12,515	10,897	23,412
19	Bar, caffè, pasticceria	8,898	7,741	16,639
20	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,864	5,106	10,97
21	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti	6,201	5,409	11,61
22	Banchi di mercato generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio	11,706	10,198	21,904
23	Discoteche, night club	4,291	3,741	8,032

- 2) DI DARE ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 3) DI APPLICARE le seguenti riduzioni sulla tariffa variabile delle attività produttive, a seguito dell'emergenza COVID-19, finanziate attualmente con risorse di bilancio:

tariffa rifiuti per utenze non domestiche		2020	
	ATTIVITA'	Q, variabile [€/m ²]	% riduzione Q. variabile
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole, luoghi di culto	0,783	40%
2	Cinematografi e teatri	0,835	40%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,002	20%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,606	20%
5	Stabilimenti balneari	1,246	0%
6	Esposizioni, autosaloni	0,756	20%
7	Alberghi con ristorante	3,209	40%
8	Alberghi senza ristorante	2,119	40%
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, ospedali	1,957	20%
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	2,971	20%
11	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati	2,01	40%
12	Banchi di mercato beni durevoli	3,479	tariffa gionaliera
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,892	40%
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,818	20%
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,446	20%
16	Attività industriali con capannoni di produzione	1,797	20%
17	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,6	20%
18	Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie,...)	10,897	40%
19	Bar, caffè, pasticceria	7,741	40%
20	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,106	20%
21	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti	5,409	0%
22	Banchi di mercato generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio	10,198	40%
23	Discoteche, night club	3,741	0%

con le seguenti eccezioni:

- nella categoria 1 - *Musei, biblioteche, associazioni, scuole, luoghi di culto* – viene applicata la riduzione del 20% alle associazioni e ai luoghi di culto;
- nella categoria 3 - *Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta* – hanno diritto alla riduzione del 40% i magazzini annessi alle attività di bar, ristoranti, pizzerie, studi dentistici;
- nella categoria 10 - *Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito* – hanno diritto alla riduzione del 40% agenzie di viaggio e pratiche automobilistiche, studi professionali dei medici, dentisti, avvocati. Non viene applicata alcuna riduzione alle banche e istituti di credito, agli uffici postali, agli uffici collegati ad attività industriali alimentari e attività annessi all'agricoltura
- nella categoria 11 - *Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati* – viene applicata la riduzione del 20% alle edicole, tabaccherie, vendita pezzi di ricambio, vendita elettrodomestici, vendita computer e attrezzature per ufficio. Non viene applicata alcuna riduzione alle farmacie, erboristerie, ferramenta, alle attività di vendita prodotti e alimenti per zootecnia e piccoli animali;
- nella categoria 13 - *Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista* – viene applicata la riduzione del 20% alle lavanderie;

- nella categoria 16 - *Attività industriali con capannoni di produzione* – Non viene applicata alcuna riduzione alle attività industriali “alimentari”;
- nella categoria 17 - *Attività artigianali di produzione beni specifici* – viene applicata la riduzione del 40% alle botteghe di gelateria, sartoria, fotografia. Non viene applicata alcuna riduzione alle attività attinenti all’agricoltura;
- nella categoria 22 - *Banchi di mercato generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio* – viene applicata la riduzione del 20% ai negozi di ortofrutta e pescheria.

- 4) DI DARE ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) DI DARE ATTO altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni di cui al punto 4, quantificate in presumibili € 62.000,00 trovano copertura alla missione 9, programma 3 del corrente bilancio di previsione;
- 6) DI STABILIRE, tenuto conto anche di quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 25/06/2020, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:
 - prima rata: utenze domestiche 31 luglio – utenze non domestiche 30 settembre;
 - seconda rata: 2 dicembre 2020;
- 7) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di applicazione delle disposizioni in esso contenute, con separata votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Carosino, Concari e Gambazza), astenuti 0, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.

letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Gianarturo Leoni

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Granelli

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 15 del 06/08/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ROBERTA GRANELLI, GIANARTURO LEONI Documento stampato il giorno 03/09/2020 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Granelli



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 E RIDUZIONI DEL TRIBUTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19- PROVVEDIMENTI

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, li 30/07/2020

Elena Stellati



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 E RIDUZIONI DEL TRIBUTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19- PROVVEDIMENTI

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, li 30/07/2020

Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15

DEL 06/08/2020

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 E RIDUZIONI DEL TRIBUTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19- PROVVEDIMENTI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/09/2020 al 18/09/2020

Busseto, li 03/09/2020

L' addetto

MACCHIDANI STEFANIA

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE	-24%
----------------------------------	-------------

ALLEGATO A)

sconto pannolini bambini sotto 30 mesi		non addebito degli svuotamenti eccedenti
sconto pannolini anziani / invalidi		non addebito degli svuotamenti eccedenti
sconto utenze unico occupante	NO	

litri capacità contenitori	TARIFE VUOTATURE 2019 con iva a costo inclusa - COMUNI A TRIBUTO
40	1,40
120	4,20
240	8,20
360	12,20
660	16,20
1000	24,50
Benna 5000 litri	141,10
Minicassoni 7000 litri	197,50
Cassone lift car 22000 litri	620,80
Container 23000 litri	649,10

NON DOMESTICHE bidoni carrellati e contenitori 40/120/240/360/660/1000 lt. E oltre	Articolazione vuotature minime contenitori per utenze NON domestiche
12	

Articolazione vuotature minime contenitori per utenze domestiche

numero componenti nucleo familiare	1	2	3	4	5	6
Litri						
Mastello 40 litri	12	18	24	30	36	36
Bidone 120 litri	4	6	8	10	12	12

	Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore)	
CONENITORE DA LITRI	40	20,0000
CONENITORE DA LITRI	120	40,0000
CONENITORE DA LITRI	240	60,0000
CONENITORE DA LITRI	360	90,0000
CONENITORE DA LITRI	660	130,0000
CONENITORE DA LITRI	1000	200,0000
CONENITORE DA LITRI	OLTRE LITRI 1000	350,0000